

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Assessorato Reg.le delle Autonomie
Locali e della funzione Pubblica

21 MAG 2012

Dipartimento delle Autonomie Locali

Prot. n. 14760 / 281.11.11 del 16 MAG. 2012 Pos. n. 3

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

22/05/2012

Assessorato regionale autonomie locali
e funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali
Servizio 2 - Assetto organizzativo
e funzionale degli enti locali

PALERMO

Rif. nota n. 25589 del 16 novembre 2011

Oggetto: Enti locali. Art. 18 L.r. n. 22/2008. Pubblicazione per estratto di atti nel sito internet. Art. 12 L.r. n. 5/2011. Albo pretorio on line. Contemporanea vigenza delle due norme. Quesito.

1 . Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente un quesito sollevato dal Comune di Palermo, con nota n. 7807 del 28 settembre 2011.

In particolare, viene rappresentato che l'art. 18 della L.r. n. 22/2008 prevede l'obbligo, per le amministrazioni comunali e provinciali, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

MM.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

Per contro, l'art. 12, comma 2, della successiva L.r. n. 5/2011 prevede che i soggetti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/1991 si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Secondo il Comune di Palermo, per quanto le disposizioni richiamate perseguano due forme diverse di pubblicità - pubblicità notizia e pubblicità legale - la pubblicazione per estratto disposta dal citato art. 18 della L.r. n. 22/2008 potrebbe ritenersi già assolta con la pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Al riguardo codesto Dipartimento osserva che l'adempimento previsto dal citato art. 18, in seguito all'entrata in vigore della L.r. n. 5/2011, potrebbe ritenersi superfluo in quanto la pubblicazione integrale sull'albo pretorio on line può ritenersi idonea "*ad assicurare il puntuale rispetto di obblighi di pubblicità sia legale che notizia, nonché di trasparenza*", fermo restando che sarebbe auspicabile intervento legislativo di chiarimento.

Sulla questione esposta vien chiesto l'avviso dello Scrivente.

Nella citata nota il Comune di Palermo, nel caso in cui si dovesse ritenere ancora vigente il citato art. 18 della L.r. n. 22/2008, chiede altresì di chiarire la portata del comma 2 *quater* dello stesso articolo, che prevede l'aggiornamento del sito internet il primo giorno di ogni mese.

MM-
In particolare, vien chiesto di chiarire se il predetto aggiornamento debba essere inteso nel senso che, con cadenza mensile, vanno pubblicati per estratto gli atti approvati nel mese appena trascorso *in aggiunta* a quelli già inseriti ovvero *in sostituzione* dei precedenti atti.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail wrp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

2 . Va in primo luogo delineato il quadro normativo di riferimento.

L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, rubricato *Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*, al comma 1, così dispone : “1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia”.

Il comma 2 bis dello stesso articolo precisa che : “L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato ...”.

Infine, ai sensi del successivo comma 2 quater : “L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 bis”.

L'articolo in esame, nell'ottica del perseguimento della trasparenza dell'attività delle amministrazioni locali e dell'accessibilità agli atti deliberativi e alle determinazioni adottate dai loro organi, prevede l'obbligo per le stesse amministrazioni di rendere noti per estratto, nel proprio sito istituzionale, le deliberazioni di giunta e di consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, a fini di pubblicità notizia (comma 1).

MH-
Ai sensi del comma 2 bis l'inadempimento del suddetto obbligo è sanzionato con la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, sino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato.



All'obbligo di pubblicazione, per estratto, dei predetti atti nel proprio sito internet il successivo comma 2 *quater* aggiunge, poi, l'obbligo di aggiornamento del sito con cadenza mensile, sanzionato in termini analoghi.

Giova ricordare che codesto Assessorato, con circolare n. 7/A.L. del 24/07/2009 e con successiva circolare n. 6/A.L. del 22/09/2010, ha diramato ai Sindaci e ai Presidenti delle Province istruzioni operative in ordine alla trasmissione della certificazione attestante l'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 18 in commento.

L'art. 12, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, rubricato *Trasparenza e pubblicità degli atti*, così prevede: "I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale".

Il richiamato art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato *Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*, al comma 1, dispone che: "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa poi che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 ... le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale ...".

Tali disposizioni, nell'ottica del contenimento degli sprechi correlati al mantenimento dei documenti in forma cartacea, hanno sancito il passaggio da un regime di pubblicità legale basato sulla affissione di atti e documenti in un luogo fisico (ad esempio, l'Albo



MM

pretorio) ad un regime di pubblicità legale basato sull'inserimento degli stessi atti in un luogo virtuale (il sito istituzionale).

Per ottemperare alle disposizioni in esame tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, per un determinato periodo di tempo, gli atti e i provvedimenti amministrativi che richiedono pubblicità legale. Conseguentemente, i siti istituzionali devono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale, all'interno della quale devono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.

La sezione dedicata alla pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla *home page* del sito e deve essere indicata da un'etichetta esplicativa del tipo *Pubblicità legale*, ovvero, per gli enti territoriali, *Albo pretorio on line*.

3. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, non sembra, invero, allo Scrivente che, in assenza di un'abrogazione espressa, l'art. 18 della L.r. n. 22/2008 possa ritenersi non più vigente e gli obblighi di pubblicazione dallo stesso previsti possano ritenersi assorbiti da quelli previsti dal successivo art. 12 della L.r. n. 5/2011.

Diverse, infatti, sono le finalità sottese agli articoli in esame : nel primo caso, come sopra chiarito, l'obbligo di diffusione, per estratto, nel rispettivo sito internet degli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e delle determinazioni sindacali e dirigenziali, risponde ad un'esigenza di trasparenza delle amministrazioni comunali e provinciali e di accesso immediato ai relativi atti; nel secondo caso, invece, l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet di atti e di provvedimenti a fini di pubblicità legale, risponde alla diversa esigenza del contenimento degli sprechi connessi col mantenimento dei documenti in forma cartacea.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

Peraltro, mentre la pubblicazione a fini di pubblicità legale impone l'inserimento nel proprio sito internet per un periodo limitato, il cd. "*tempo di affissione*", oscillante, in genere, tra 15 e 30 giorni, la diffusione per estratto a fini di pubblicità notizia dovrebbe garantire l'inserimento degli atti delle amministrazioni comunali e provinciali per un termine più lungo.

Sembra, pertanto, allo Scrivente che debba propendersi per la contemporanea vigenza dei due articoli in commento.

Va da sé che, ove codesto Assessorato dovesse ritenere che, in presenza degli obblighi di pubblicazione richiesti dall'art. 12 della L.r. n. 5/2011, quelli previsti dal precedente art. 18 della L.r. n. 22/2008 non siano più attuali, potrebbe proporre un'iniziativa legislativa finalizzata all'abrogazione di tale ultima norma.

Quanto, infine, all'aggiornamento del sito internet, da effettuare, ai sensi del comma 2 *quater* dello stesso art. 18, entro il primo giorno di ogni mese, dal testo della disposizione in esame non si evince, invero, alcun elemento in ordine alle modalità dell'aggiornamento, se, cioè, come richiesto dal Comune di Palermo, i dati relativi al mese precedente vadano aggiunti ai dati già pubblicati ovvero sostituiti a questi.

In considerazione delle finalità di trasparenza sottese all'articolo in esame, secondo lo Scrivente sarebbe più opportuno inserire i dati più recenti in aggiunta a quelli precedenti, piuttosto che in sostituzione. E, tuttavia, valuterà codesto Dipartimento se diramare apposite istruzioni operative al riguardo, magari con un'ulteriore circolare sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 della L.r. n. 22/2008.

MM.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Maria Mattarella

M. Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it